



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE  
COMITATO ISTITUZIONALE

**DELIBERAZIONE N. 1 DEL 4.12.2020**

**Oggetto:** *Articolo 54 della Legge n. 120/2020 modificativo dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006. Norme di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e di coordinamento con il PGRA e il PSFF. Direttive per l'applicazione della Legge n. 120/2020 ai procedimenti dell'Autorità di Bacino della Sardegna.*

L'anno duemilaventi, addì quattro del mese di dicembre, a seguito di apposita convocazione del del 2 dicembre 2020, prot. n. 11915, in modalità videoconferenza ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali in tema di emergenza COVID19, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza
<b>Christian Solinas</b>	Presidente della Regione Sardegna	Presidente	
<b>Roberto Frongia</b>	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X
<b>Gianni Lampis</b>	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	
<b>Gabriella Murgia</b>	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	X
<b>Anita Pili</b>	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	
<b>Costantino Tidu *</b>	Rappresentante delle Province	Componente	X
<b>Giuseppe Porcheddu</b>	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000	Componente	X
<b>Anton Pietro Stangoni</b>	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	X

(\*) In collegamento telefonico

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. n. 5795 del 16.07.2019, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Roberto Frongia.

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Antonio Sanna



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 1  
DEL 4.12.2020

## IL PRESIDENTE

**CONSTATATA** la validità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7, comma 2 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'argomento di cui all'oggetto inserito all'O.d.G..

## II COMITATO ISTITUZIONALE

**ATTESO** che il Presidente del Comitato Istituzionale ha proposto l'adozione del presente atto deliberativo;

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10 luglio 2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e le relative Norme di Attuazione;

**VISTA** la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici";

**VISTA** la L. n. 120 dell'11 settembre 2020 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, pubblicata nel S.O. della G.U. n. 228 del 14 settembre 2020, che, all'art. 54, introduce rilevanti misure di semplificazione dei procedimenti di competenza dell'Autorità di Bacino, modificando il D.Lgs n. 152/2006, laddove, all'art. 68 dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

*«4 -bis . Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1.*

*4 -ter . Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4 -bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4 -bis».*

**RITENUTA** la L. n. 120/2020 direttamente applicabile anche alle Regioni a Statuto Speciale, in virtù della clausola di salvaguardia di cui all'art. 64 – ter della medesima legge, laddove stabilisce che le relative disposizioni sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 1  
DEL 4.12.2020

attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e rilevato che nello Statuto Regionale non si ravvisano disposizioni incompatibili con le previsioni della L. 120/2020;

**RITENUTO**, inoltre, che la L. 120/2020 introduca principi fondamentali cui le Regioni devono attenersi ex art. 117 Cost. in materia di legislazione concorrente: i nuovi principi di semplificazione dettati dalla richiamata norma, sia in materia di contratti pubblici ex D.Lgs. n. 50/20016, sia in materia di procedimento amministrativo ex L. n. 241/1990, sia, infine, in materia ambientale ex D.Lgs. n. 152/2006, non necessitano di recepimento da parte delle Regioni ma, secondo giurisprudenza costituzionale, alla luce del principio di sussidiarietà, deve intendersi che alle Regioni è affidata tutta la disciplina dei settori indicati dall'art. 117, terzo comma, tranne che per quella parte (i "principi fondamentali" delle materie) che necessita di una uniforme regolamentazione su tutto il territorio nazionale. Di tali esigenze di unitarietà, si fanno carico, all'interno di un quadro improntato al «pluralismo paritario», sia lo Stato che le Regioni attraverso il ricorso a procedure collaborative che assicurino ad entrambi la possibilità di incidere con uguale peso decisionale nella determinazione di tali esigenze unitarie: quindi, oltre al principio di sussidiarietà va preso in considerazione anche il principio di leale collaborazione, ma la determinazione dei "principi fondamentali", nonché la correlativa tutela delle istanze unitarie, sono affidate dalla Costituzione al legislatore statale;

**PRESO ATTO** che, sullo schema di D.L. n. 76/2020 è stato, peraltro, acquisito il parere della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

**RILEVATO**, inoltre, che ai sensi dell'art. 29 della L. n. 241/1990, le Regioni nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2 bis e 2 ter del medesimo articolo, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela e le Regioni a Statuto speciale sono tenute ad adeguare la propria legislazione ai principi di cui alla Legge sul procedimento citata ;

**VISTA**, altresì, la relazione ai lavori parlamentari della citata L. n. 120/2020 che, sul punto, distingue tra "varianti generali" ai Piani Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), riferibili ad un'area vasta, che coinvolge numerosi interessi e *stakeholder*, e "*modifiche o aggiornamenti locali, che possono arrivare ad interessare al massimo il territorio di qualche comune*";

**RILEVATO**, pertanto, anche alla luce delle condivisibili motivazioni sottese alla modifica normativa, di dover procedere ad integrare le attuali modalità di svolgimento delle attività e dei procedimenti richiamati dall'art. 54 della L. n. 120/2020 (modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo), con le nuove disposizioni introdotte dalla L. n. 120/2020, al fine di consentire il raggiungimento di quegli obiettivi di semplificazione e snellimento procedurale previsti dalla norma, coniugandoli con le esigenze di garantire tempestiva tutela dei territori da rischi o pericolosità idrogeologiche e, al tempo stesso, non precludere possibilità di sviluppo dei territori per i quali sia dimostrata l'assenza di rischi;

**RITENUTO**, quindi, di dover operare una preliminare distinzione tra:

A) varianti generali al PAI, che includono oltre a modifiche o aggiornamenti della normativa e delle metodologie di analisi e studio: aggiornamenti generali dei piani regionali di assetto idrogeologico



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 1  
DEL 4.12.2020

integrativi o, comunque, correlati al PAI; modifiche o aggiornamenti delle perimetrazioni e/o della classificazione delle aree a pericolosità e rischio riferibili ad un'area vasta, la cui superficie interessi ambiti territoriali che coinvolgono almeno 3 comuni; approvazione di quadri complessivi di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico relativi ad aree vaste comunali o sub-comunali;

B) varianti puntuali al PAI, da intendersi tutte le altre casistiche quali quelle: a) riferibili a modifiche della perimetrazione e/o della classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico derivanti dalla realizzazione di singoli interventi collaudati per la mitigazione del rischio; b) conseguenti al verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico e c) conseguenti a approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo la cui superficie interessi ambiti territoriali sub-comunali, comunali (ivi incluso lo studio delle aree limitrofe) o relativi al massimo al territorio di due Comuni e alle relative aree limitrofe.

**CONSIDERATO**, quindi, di dover riservare alla competenza del Comitato Istituzionale, le sopra definite "varianti generali", in cui il coinvolgimento di numerosi interessi e stakeholder impone il mantenimento dell'attuale procedimento di variante al PAI, che viene di seguito schematizzato:

- elaborazione e presentazione all'Autorità di bacino della variante da parte dell'ente pubblico;
- fase istruttoria;
- deliberazione del Comitato Istituzionale di adozione preliminare;
- indizione, convocazione e svolgimento della conferenza programmatica;
- deliberazione del Comitato Istituzionale di adozione definitiva;
- presa d'atto della variante con deliberazione della Giunta Regionale;
- Decreto del Presidente della Regione di approvazione e successiva pubblicazione sul BURAS;

**CONSIDERATO**, altresì, di assegnare, in coerenza ed adesione alle citate norme di semplificazione, alla competenza del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino le altre tipologie sopra definite "varianti puntuali";

**PRESO ATTO**, peraltro, che la recente modifica normativa, al comma 4-ter, assegna un ruolo fondamentale alla partecipazione, consultazione ed osservazione sulle "varianti puntuali" e ritenuto, pertanto, di doverne prevedere le modalità attuative di svolgimento, anche nell'ambito dei procedimenti attualmente in corso, operando, per disciplinare la fase transitoria di applicazione del nuovo procedimento derivante dalla L.120/2020, una distinzione a seconda della fase procedimentale nella quale essi si trovano alla data di adozione della presente delibera;

**CONSIDERATO**, inoltre, che negli anni, a causa della strutturale carenza di organico del Distretto idrografico, anche per effetto della evoluzione e stratificazione normativa in materia e della costante e continua azione di aggiornamento degli strumenti di pianificazione, regionali e locali, si è determinato un considerevole arretrato nello svolgimento e conclusione dei procedimenti di variante al PAI su proposta degli enti interessati e che, pertanto, occorre procedere a disciplinare la fase transitoria con riferimento ai diversi stadi procedurali in cui si trovano i procedimenti pendenti;

**DATO ATTO**, infatti, che le carenze di personale, più volte segnalate dalla Direzione Generale del Distretto Idrografico della Sardegna, ulteriormente acuite da cessazioni e congedi non programmati né programmabili, hanno contribuito al formarsi di sequenze procedimentali non ancora completate, risalenti nel tempo e non risolvibili con gli ordinari strumenti di gestione dell'iter di pianificazione, che,



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 1  
DEL 4.12.2020

sinché non definite, potrebbero vanificare l'accelerazione procedimentale introdotta dalla L. n. 120 in parola;

**PRESO ATTO** che il soddisfacimento delle esigenze di semplificazione emergenti dalle norme e dalle Direttive approvate con la presente deliberazione potrà compiutamente realizzarsi solo allorquando saranno risolte le su richiamate carenze di personale e l'integrale copertura del fabbisogno di personale programmato per la Direzione Generale del Distretto Idrografico, che costituisce Segreteria tecnico-Operativa dell'Autorità di Bacino e più volte sollecitata dal Comitato e dal Segretario presso i Soggetti competenti;

**PRESO ATTO**, inoltre, che la c.d. Legge di semplificazione, di cui alla richiamata L. n. 120/2020, adotta anche norme finalizzate al rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi, allo scopo di assicurare maggiore speditezza e certezza dell'azione amministrativa, rafforzando il precetto fondamentale già contenuto nell'articolo 2, comma 1, della L. n. 241/1990: «Ove il procedimento consegua obbligatoriamente a un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso»;

**RICHIAMATA**, da ultimo, la propria precedente delibera n. 1 del 16.06.2020 (e il successivo DPGR n. 94 del 16.6.2020 pubblicato sul BURAS n. 58 del 24.9.2020) avente ad oggetto: "Direttiva 2007/60/CE – D.Lgs.49/2010 "Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni – Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della Regione Autonoma della Sardegna" – Secondo ciclo di pianificazione – Norme di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI). Aggiornamenti e semplificazione delle procedure", già tesa a semplificare e snellire le procedure afferenti l'attuazione della pianificazione dell'assetto idrogeologico;

**EVIDENZIATO** che, nelle more di una revisione complessiva delle norme regionali in materia e del riordino generale delle Norme di Attuazione del PAI che, pur essendo stati avviati ed in parte attuati, richiedono tempi maggiori rispetto all'esigenza di garantire l'immediata applicazione dei precetti di semplificazione ed accelerazione dettati dalla L. n. 120/2020 e all'urgenza di rispondere a problematiche contingenti, si ritiene opportuno, mantenendo immutati i livelli di tutela e salvaguardia della sicurezza del territorio, disciplinare uno snellimento tecnico-procedurale e definire il prosieguo dell'iter delle istanze arretrate segnalate dagli uffici, dagli Enti Locali e da altre Amministrazioni interessate;

**DATO ATTO**, inoltre, che, il D.L. 19/05/2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni in L. n. 77/2020, le risultanze dell'attività della Conferenza Stato-Regioni in materia di semplificazione ed il rapporto redatto dal Comitato degli esperti in materia economica e sociale per il Presidente del Consiglio dei Ministri, "Iniziativa per il rilancio Italia 2020-2022", ribadiscono la necessità di una maggiore semplificazione e migliore ottimizzazione dei processi della P.A.;

**RICHIAMATI**, altresì, il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) ed il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility) al cui interno vengono articolate le direttrici di intervento e sviluppo per recuperare i ritardi causati dall'emergenza pandemica COVID-19, tra le



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 1  
DEL 4.12.2020

quali si ricordano quelle finalizzate ad un ordinamento giuridico più moderno ed efficiente, una pubblica amministrazione al servizio dei cittadini e delle imprese ed un tessuto economico più competitivo e resiliente;

**RITENUTO**, pertanto, alla luce della L. n. 120/2020 e, ancor prima, della citata delibera n. 1 del 16.06.2020, di dover procedere ad impartire direttive agli Uffici dell'Autorità di Bacino, Direzione Generale del Distretto Idrografico della Sardegna, in ordine alla gestione dei distinti procedimenti di variante "generale" e "puntuale" al PAI, anche al fine di fornire valido contributo al recupero ed attualizzazione delle istanze giacenti e definire l'iter complessivo dei procedimenti in parola, disciplinando la fase transitoria di gestione degli stessi;

**DATO ATTO** che, al contempo, le Direttive per l'immediata applicazione della L. n. 120/2020 ai procedimenti dell'Autorità di Bacino della Sardegna allegate alla presente delibera costituiscono strumento utile anche per le altre Amministrazioni interessate, mirando a definire le condizioni di procedibilità ed ammissibilità delle relative istanze, oltre che approvando la modulistica ufficiale attraverso la quale le stesse possono essere presentate;

**RITENUTO**, per quanto sopra esposto, di dover procedere all'adozione in via sperimentale delle Direttive per garantire l'immediata applicazione della L. n. 120/2020 ai procedimenti dell'Autorità di Bacino della Sardegna, al fine di adeguare l'attuale iter procedimentale alla normativa nazionale sopravvenuta, snellire il procedimento di variante, garantire tempi di risposta certi ed omogenei e smaltire le istanze arretrate a vantaggio delle amministrazioni coinvolte e dei singoli utenti, preservando un livello di completezza dell'istruttoria tale da assicurare, comunque, la sicurezza del territorio e delle popolazioni;

**EVIDENZIATO** che tali Direttive riguardano sinteticamente: definizione dell'ambito di applicazione della L. n. 120/2020 e individuazione degli organi competenti nelle diverse fasi procedurali, delle condizioni di procedibilità delle istanze, individuazione della documentazione da allegare alle stesse, definizione delle condizioni di ammissibilità, dei termini di conclusione del procedimento di quelli di effettuazione del soccorso istruttorio, modalità di svolgimento della partecipazione, consultazione ed osservazione del pubblico interessato e, da ultimo, di definizione dei procedimenti arretrati, preservando, per quanto possibile, la documentazione utile eventualmente già trasmessa dall'utenza;

**EVIDENZIATO**, inoltre che, ai sensi della L.R. n. 19/2006, l'Organo competente a definire i criteri, metodi, tempi e modalità per l'elaborazione del Piano di bacino distrettuale (e le relative varianti) è il Comitato Istituzionale;

**VISTO**, inoltre, il D.Lgs. n. 152/2006 che, all'art. 63, assegna al Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino il compito di deliberare, nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle funzioni stesse e di sussidiarietà, tra l'altro, gli atti regolamentari generali, quali le Direttive in oggetto;

**RITENUTO** opportuno, per le motivazioni sopra esposte, procedere, ad approvare le Direttive per l'applicazione della L. n. 120/2020 ai procedimenti dell'Autorità di Bacino della Sardegna così come riportate nell'allegato A alla presente deliberazione;

**RITENUTO** inoltre, di dover approvare la modulistica per la presentazione delle relative istanze, come riportata nell'allegato B, alla presente deliberazione;



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
**AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE**

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 1  
DEL 4.12.2020

**SENTITO** il Segretario generale dell'Autorità di Bacino

**DELIBERA**

1. di adottare, per le motivazioni espresse in narrativa, le Direttive per l'applicazione della L. n. 120/2020 ai procedimenti dell'Autorità di Bacino della Sardegna, così come riportate nell'allegato A alla presente deliberazione, dando atto che le correlate procedure del PAI sono conseguentemente modificate;
2. di dare mandato alla Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorità di Bacino di coordinare il testo delle Norme di Attuazione del PAI con le Direttive approvate con la presente deliberazione;
3. di adottare la modulistica per la presentazione delle istanze di variante al PAI, quale risultante dall'allegato B al presente provvedimento;
4. di dare atto che le Direttive hanno un carattere sperimentale di prima attuazione della L. n. 120/2020 e potranno essere aggiornate dopo un primo periodo di applicazione delle stesse e a seguito delle attività di cui al punto 2;
5. di dare mandato alla Direzione Generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna di reiterare la richiesta di soluzione della strutturale carenza di organico;
6. di dare mandato alla Direzione Generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna di procedere a dare informazione alle Amministrazioni e soggetti interessati e all'utenza, dell'avvenuta adozione della presente delibera e delle Direttive;

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario Generale**

Antonio Sanna

**Per il Presidente del Comitato Istituzionale**

Roberto Frongia